

è colui che mette il piede nelle stanze del duolo? È il fisco, che stende la mano e dice: *a me una parte di quello che vi resta...*

Oh, signori, è questo l'ufficio a cui dovete condannare l'azione del Governo? Io vorrei che il Governo fosse oggetto di amore e non mai di avversione.

Nell'interesse stesso della finanza, credete voi che la tassa sulle successioni produca quanto dovrebbe produrre? Si dice che dieci milioni per questa tassa nel regno d'Italia siano piccola cosa, e ne convengo; ma qual'è dunque la causa di così scarso prodotto? L'impopolarità della tassa; quando un'imposta ferisce il sentimento popolare, allora indubitabilmente non può produrre. Gli agenti stessi del fisco, che finalmente sono cittadini ed hanno un cuore, gli agenti stessi del fisco si guardano dall'esagerare l'odiosità personale che pel loro ufficio sono chiamati ad assumere.

Come i giurati assolvono quando un fatto dichiarato punibile dalla legge non è giudicato tale dalla pubblica coscienza, così gli agenti del fisco non si presteranno giammai a rendere produttiva una imposta sulla sventura. (Benissimo! a sinistra e al centro — *Applauso dalle tribune pubbliche*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Il regolamento non permette nè segni di approvazione nè di disapprovazione.

L'onorevole deputato Crispi ha presentato un altro emendamento; credo vorrà svilupparlo.

➤ **CRISPI.** La mia aggiunta è fatta in un'ipotesi la quale potrà non accadere.

PRESIDENTE. Occorrerà tuttavia uno svolgimento.

CRISPI. Nella previsione che gli emendamenti ai quali si riferisce non siano accettati, si può risparmiare il tempo necessario al suo svolgimento.

PRESIDENTE. Potrà accadere alla sua proposta quello che accade per altre, perchè non tutti gli emendamenti possono essere adottati; ma intanto...

CRISPI. Spero non sia così della mia proposta...

PRESIDENTE. È bene che ella la svolga, anche perchè il relatore della Commissione possa rispondere a tutti gli oppositori, e possa dire il suo avviso su tutti gli emendamenti ed aggiunte.

CRISPI. Va bene. La mia proposta consiste in questo.

Nel caso in cui fosse accettato l'emendamento del deputato Mancini, o quello dei deputati Puccioni e Sanminiatielli, o finalmente quello del deputato Castagnola, io vorrei che si aggiungesse la seguente disposizione:

« Sono esenti dalla tassa le successioni, la cui rendita netta per ogni erede non oltrepassi la somma di lire 250 all'anno. »

Si vuol colpire la legittima.

La Camera ricorderà che noi siamo in tema di successione in linea retta, e che, secondo la legge vigente, la legittima non è colpita.

Oggi dunque si vuol colpire la legittima e stabilire

la tassa sull'asse ereditario senza dedurre dal medesimo i pesi di cui possa essere gravato. Ove alcuno di questi principii venga accettato, parmi sia logico che venga fatta l'eccezione da me proposta.

La Camera, in occasione di un'altra legge, discusse e consentì di esentare le piccole rendite dall'imposta.

La prima volta che se ne ragionò fu nel luglio 1863, quando ci occupammo della legge sui redditi della ricchezza mobile. Allora nell'articolo 7, che fu votato il 13 luglio di quell'anno, una esenzione venne stabilita, e fu:

1° Pei figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo della medesima e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di rendita complessiva imponibile di qualsiasi origine;

2° Per tutti coloro che, a giudizio ed attestato dell'autorità municipale, debbano essere tenuti come indigenti.

La questione ritornò nello stesso mese quando si discusse l'articolo 28 della medesima legge. Allora l'esenzione si voleva maggiore; ma la Camera non fu di cotesto avviso. Soltanto fu determinata una tassa fissa per le rendite che non sorpassassero le lire 250.

Al 1866, quando abbiamo discusso le modificazioni alla legge sui redditi della ricchezza mobile, la questione fu nuovamente trattata. La Commissione dei provvedimenti finanziari propose, e la Camera accettò, che le rendite personali o miste, che non siano superiori alle lire 250, siano esenti da imposta. Allora si trattava di non colpire la rendita; ma il principio da cui erano mossi i proponenti e che la Camera accettò, era quello, cioè, che non sia conveniente di ridurre con una imposta quelle rendite che appena servono al sostentamento di una persona.

Ora, io dirò: se quello che fu stabilito per le rendite personali o miste era logico, non potete non ritenere che la stessa ragione imperi pel capitale, il quale dà una rendita minore delle 250 lire. Allora si trattava di colpire una rendita, la quale annualmente si rinnova, ed il cui capitale non viene menomato. Oggi si tratterebbe, ove fosse interamente applicata la proposta della Commissione, oppure una delle proposte che l'emendano, di colpire il capitale da cui viene la rendita. Dunque bisogna concludere che, anche in questo caso, convenga fare un'eccezione.

Un capitale piccolo, quando il capo di famiglia è vivo, può, impiegato in una speculazione, servire al sostentamento di molti figli; quando il capo della famiglia si spegne, ed il capitale deve dividersi, se voi, oltre del necessario riparto che lo danneggia, aggiungete una riduzione per l'imposta che andrete a stabilire, l'eredità (ripeto che l'ipotesi mia è per le successioni dirette), l'eredità riceverebbe il capitale diminuito in guisa che gli darebbe una rendita minore di quella che voi voleste rispettata, quando si parlò